

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ARTT. 14 *ter* e segg. LEGGE N. 3 del 27 GENNAIO 2012

Il sig. Enrico CARUSO (C.F. CRS NRC 57M03 Z326V),
[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso la persona
dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in
Parma (PR), viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni all'indirizzo pec avvdanielerestori@pec.giuffre.it o al
numero di fax 0521/508611, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza della dott.ssa
Ludovica Drei Donà (C.F. DRD LVC 79M45 A944T, mail
l.dreidona@studiodr48.it e pec l.drei@legalmail.it) dottore commercialista
iscritto all'Ordine di Bologna al n. 2171, con studio in Bologna (BO), via
Delle Rose n. 48, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna con
provvedimento in data 24/09/2020.

Sommario:

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.



4. Attivo.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Liquidazione patrimonio.

1. Premessa.

Con istanza depositata in data 10 aprile 2019 presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna, il Sig. Enrico Caruso chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. n. 1).

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava la dott.ssa Ludovica Drei Donà per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (cfr. pag. 3 rel. part.).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Caruso è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L'istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all'esito degli incontri avuti con il Gestore della crisi, esprime l'intenzione di formulare una proposta di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 con "quota busta paga" da destinare ai creditori, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

Occorre già da ora sottolineare che la presenza di beni liquidabili non è un presupposto dell'accordo o del piano del consumatore, quindi non risulterebbe giustificato un autonomo requisito di ammissibilità solo per il



terzo istituto destinato alla soluzione della crisi, ossia la liquidazione (sulla possibilità di apertura della Liquidazione con la “sola quota parte di reddito” cfr. Tribunale di Milano, decreto 16/11/2017¹, Tribunale di Milano, decreto del 06/11/202 RG 99/2020, dott. Rossetti (doc. n. 2), Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 RG 118/2020, dott. Franchioni (doc. n. 3) e Tribunale di Bologna, decreto del 04/08/2020, dott. Florini).

Ad abundantiam, si sottolinea che le pronunce sopra citate, anticipando nella *ratio* la riforma del Codice della Crisi che sarebbe dovuta entrare in vigore in data 15/08/2020 (rinviata causa *covid*), costituiscono una sorta di interpretazione autentica data dalla stessa riforma. Ed infatti, l’art. 283 (oggi divenuto, con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, l’art. 14 *quaterdecies*, comma 1, L. 3/2012) del Codice della Crisi consente, ad alcune condizioni, anche al debitore incapiente di ottenere l’esdebitazione². Va da sé che, essendo attualmente consentita l’esdebitazione per il debitore incapiente, non vi sono motivi per rigettare la domanda dell’odierno ricorrente la quale prevede il pagamento, nei quattro anni della procedura, di una somma maggiore ad € 20.000,00.

2. Requisiti per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

¹ **“Non rappresenta invece motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori”.**

² **“Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.”**



Il sig. Enrico Caruso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà proposta alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui all'articolo 14 e 14 *bis*, legge 3/2012 (cfr. pag. 3 rel. part. e doc. n. 6).

Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 6 legge 3/2012 essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili allo stesso ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito dalla quota del proprio stipendio per la durata della presente procedura (anni 4).

Si precisa che il ricorrente ha fornito al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.



Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico della società ARUBAPEC S.p.A., NG CA 3, Serial#: 40189492d6042f87e0da9fe1ca046c1, ha il piacere di comunicare che la società ha deciso di procedere alla liquidazione della stessa, in quanto non è più in grado di sostenere le proprie attività e di far fronte alle proprie obbligazioni. La liquidazione sarà effettuata in base alle indicazioni contenute nel presente documento, che sarà depositato presso il Tribunale di Roma, in attesa di essere approvato dal Tribunale stesso. La liquidazione sarà effettuata in base alle indicazioni contenute nel presente documento, che sarà depositato presso il Tribunale di Roma, in attesa di essere approvato dal Tribunale stesso.

4. Attivo - Situazione Patrimoniale

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico della società ARUBAPEC S.p.A., NG CA 3, Serial#: 40189492d6042f87e0da9fe1ca046c1, ha il piacere di comunicare che la società ha deciso di procedere alla liquidazione della stessa, in quanto non è più in grado di sostenere le proprie attività e di far fronte alle proprie obbligazioni. La liquidazione sarà effettuata in base alle indicazioni contenute nel presente documento, che sarà depositato presso il Tribunale di Roma, in attesa di essere approvato dal Tribunale stesso.

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico della società ARUBAPEC S.p.A., NG CA 3, Serial#: 40189492d6042f87e0da9fe1ca046c1, ha il piacere di comunicare che la società ha deciso di procedere alla liquidazione della stessa, in quanto non è più in grado di sostenere le proprie attività e di far fronte alle proprie obbligazioni. La liquidazione sarà effettuata in base alle indicazioni contenute nel presente documento, che sarà depositato presso il Tribunale di Roma, in attesa di essere approvato dal Tribunale stesso.



5. - Passivo

A carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. 5 e 6 rel. part.)):

- a) € 217.214,98 – ADER (cfr. pag. n. 5 e all. n. 20 rel. part.);
 - b) € 3.417,43 - sig.ra Iris Tacchini (cfr. pag. n. 6 e all. n. 27 rel. part.);
 - c) € 2.254,56 inclusi oneri di legge per i costi dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna (all. n. 24 rel. part.);
 - d) € 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori (all. n. 25 rel. part.);
- e così per complessivi € 224.886,97.





7. Liquidazione del patrimonio



Il procedimento al quale il sig. Enrico Caruso chiede di accedere è la liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 Legge 3/2012 *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento”* e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento ed al piano del consumatore, disciplinati dalla sezione I del capo II della citata legge, *“il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dei cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i beni”*. Poiché ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato al sig. Caruso sia consentito di trattenere l'importo di € 1.700,00 mensili per il sostentamento familiare.

Dato atto di ciò, come già indicato l'attivo che il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è costituito, inizialmente, dalla quota dello stipendio pari a € 300,00 mensili (nei mesi di dicembre verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 1.000,00). Si prevede, inoltre, che una volta che la figlia dell'odierno ricorrente terminerà le scuole superiori (luglio 2021), il sig. Caruso possa liquidare ulteriori € 250,00 per la restante durata del piano di liquidazione.

Si precisa già da ora che:

- non potranno essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (sul punto cfr. Tribunale di Cremona, dott. Scarsato, Liquidazione n. 2/2019);



- l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore;
- il debitore entro l'anno dalla chiusura della liquidazione proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso, il sig. Enrico Caruso, come sopra rappresentato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. n. 3/2012;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona del dott. Ludovica Drei Donà, già nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Disporre** che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota di stipendio del ricorrente;
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;
- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti



la somma mensile di € 300,00 (€ 1.300,00 nei mesi di dicembre) che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;

- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.





Parma, lì 04/03/2021

Avv. Daniele Restori

Sig. Enrico Caruso

